



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23	Seduta del 28/05/2021
-------	-----------------------

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 816-847, DELLA LEGGE 160/2019

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno **ventotto (28)** Maggio alle ore 21:00.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

	Presente	Assente		Presente	Assente
FRATTO GABRIELE ANTONIO	SI		CAMPORESI MASSIMILIANO	SI	
SCOGLI FILIPPO		SI	AMADUCCI PIER LUIGI	SI	
BARAGHINI DAVIDE	SI		LONDRILLO SARA	SI	
ZAMAGNI CATERINA		SI	PRATI MASSIMILIANO		SI
NERI LORIS		SI	BRAVI SIMONA		SI
ZAGNOLI MATTEO	SI		AMADUCCI VALDES		SI
GIORGETTI WILMA	SI		FRASSINETI GIANNI	SI	
LAPENNA CLAUDIA	SI		CAMPANA MICHELA	SI	
MINOTTI ANDREA	SI				

Presenti: 11

Assenti: 6

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Margherita Morelli.

Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri ZAGNOLI MATTEO, MINOTTI ANDREA, CAMPANA MICHELA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri LEONI ELISA, ALLEGNI GESSICA, CAMPORI FEDERICO, CAPUANO MIRKO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Claudia Lapenna pone in discussione l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160, la quale, all'art. 1, commi da 816 a 847, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, i comuni istituiscono e disciplinano con regolamento, ai sensi dell'art. 52 del DLGS 446/1997:

- il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province e che detto canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, ai sensi del comma 838, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 817 della L. 160/2019, il quale prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono dallo stesso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il comma 836, il quale dispone che, con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni;
- il comma 846, il quale stabilisce che gli enti possono affidare, in deroga all'articolo 52 del DLGS 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del nuovo canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti, tenendo conto

delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante;

- il comma 847 di tale norma, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 507/1993 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 446/1997, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei comuni, il quale prevede che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

ATTESO INOLTRE CHE, ai sensi del DL 137/2020, art. 9 ter:

- comma 2 *“Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;
- comma 3 *“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019”*;

RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 83 del 30/12/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”:

- è previsto di disciplinare, con successivi provvedimenti, da adottare nei termini di legge, la regolamentazione e le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione

o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836 della L. 160/2019, con decorrenza dal 1/01/2021, in sostituzione di TOSAP, Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche affissioni ed altri canoni patrimoniali;

- viene dato atto che le poste di bilancio relative al nuovo canone patrimoniale, sono state previste in modo tale da conservare complessivamente il gettito delle singole voci in esso confluite;

RILEVATO ALTRESI' CHE, con successiva deliberazione n. 10 del 27/01/2021, la Giunta Comunale:

- ha dato atto di quanto previsto nella suddetta delibera di approvazione del bilancio di previsione e che verranno approvati, entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 52 del DLGS 446/1997, i relativi regolamenti;
- ha disciplinato, nell'urgenza di provvedere, il periodo di transizione fra i diversi regimi, facendo salve le procedure di autorizzazione e concessione, nonché le norme regolamentari e tariffarie, vigenti al 31/12/2020, prevedendo al 30/4/2021 l'adempimento del pagamento annuale e di eventuale conguaglio, per le fattispecie già oggetto di versamento;

RITENUTO PERTANTO, in attuazione di quanto disposto dalle norme sopra citate:

- di disciplinare, con regolamento, l'applicazione del canone patrimoniale di concessione suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, prevedendo il mantenimento del servizio delle pubbliche affissioni, anche successivamente alla data del 30/11/2021;
- di dare atto che le relative tariffe saranno approvate dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 48 del DLGS 267/2000, entro i termini stabiliti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- di affidare, al fine di garantire l'applicazione delle nuove entrate, all'attuale concessionario del servizio pubbliche affissioni, accertamento e riscossione di imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il nuovo canone, che sostituisce i precedenti prelievi, affidati con contratto (Rep. 2508/2018) dal 1/1/2017 al 31/12/2020 (il cui rinnovo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 678 del 30/12/2020 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022), nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, cui seguirà adeguamento contrattuale ai sensi delle vigenti disposizioni;
- di mantenere sostanzialmente, nella disciplina del canone, l'impianto regolamentare, nonché le agevolazioni già previste in relazione ai preesistenti prelievi;

- di mantenere la classificazione degli spazi e delle aree pubbliche già previste per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, riportata come allegato 1 al presente regolamento;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del D. LGS. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, con cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 è stato differito al 30/04/2021;
- l'art. 3 del D.L. n. 56 del 30.04.2021, con cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021 è stato differito al 31/05/2021;

DATO ATTO CHE la proroga al 31 maggio 2021 riguarda anche il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali;

VISTE le indicazioni fornite dal Dipartimento delle Finanze in data 22/03/2021, secondo cui i regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone patrimoniale di cui all'art. 1, c. 816 e 837 della L. 160/2019 non devono essere trasmessi al MEF e non devono essere pubblicati sul sito internet del Ministero, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del DL 201/2011;

RILEVATO che sono già state individuate nel bilancio di previsione le poste con riferimento al nuovo canone, e che il presente regolamento è finalizzato a mantenere le agevolazioni preesistenti, con sostanziale mantenimento del gettito;

VISTO il parere favorevole del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente

-sotto il profilo della regolarità tecnica *favorevole* in data 24/05/2021

-sotto il profilo della regolarità contabile *favorevole* in data 25/05/2021

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione;

Visto il parere della 1 Commissione Comunale Permanente in data 26/05/2021;

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Leoni segue votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A votazione palese e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI: 11

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTI : 2 (Campana, Frassinetti)

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano:

1. **DI APPROVARE**, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847 della legge 160 del 27/12/2019, il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONFERMARE** la classificazione degli spazi e delle aree pubbliche già previste per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, riportata come allegato 1 al presente regolamento;
3. **DI CONFERMARE** l'istituzione del Servizio delle Pubbliche Affissioni, come disciplinato dal presente regolamento, anche dopo il 30 novembre 2021, data la previsione di cui all'art. 1, c. 836, della L. 160/2019, che ne sopprime l'obbligatorietà;
4. **DI AFFIDARE** ad ICA-Imposte Comunali Affini srl, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della L. 160/2019, la gestione dei nuovi canoni, disciplinati con il presente regolamento, che sostituiscono, con decorrenza 01/01/2021, le entrate già affidate per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 con contratto Rep. Gen. 2508/2018 (il cui rinnovo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 678 del 30/12/2020 per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022), cui farà seguito l'adeguamento

dello stesso da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi delle disposizioni vigenti;

5. **DI DARE ATTO CHE** i regolamenti relativi ai previgenti prelievi, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, sono vigenti fino al 31/12/2020, e che gli stessi costituiscono riferimento per le attività di accertamento e riscossione per le annualità dagli stessi disciplinate;
6. **DI DARE ATTO CHE**, con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro i termini di legge, saranno approvate le tariffe da applicare ai canoni oggetto del presente regolamento;
7. **DI RECEPIRE** la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021, con cui sono state previste disposizioni transitorie, nella necessità di provvedere in merito, in attesa dell'adozione del presente regolamento;
8. **DI STABILIRE** al **30 giugno 2021** la scadenza della dichiarazione e del versamento delle entrate disciplinate dal presente regolamento, quale primo anno di applicazione dello stesso, dando atto, che i versamenti già effettuati costituiscono acconto dell'importo dovuto sulla base della disciplina del nuovo canone, e che le dichiarazioni presentate in precedenza restano valide, se ed in quanto compatibili.

Di seguito per l'urgenza di procedere, con separata votazione in forma palese, per appello nominale, che ha dato le medesime risultanze

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267/2000: